

BOZZE DI STAMPA
16 giugno 2008
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692)**

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma sostituire la parola: «ovvero», con la seguente: «o».

1.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma sostituire la parola: «preveduti», con la seguente: «previsti».

1.40

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea».

1.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma dopo le parole: «condannato alla» aggiungere le seguenti: «pena della».

1.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma eliminare le parole: «per un tempo».

1.13

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D’AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), all’articolo 235, ivi richiamato, al comma primo, sostituire le parole: «ai due anni», con le seguenti: «ai cinque anni».

1.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma sostituire le parole: «ai due anni», con le seguenti: «ai cinque anni».

1.12

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), all'articolo 235, ivi richiamato, al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice».

1.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Ferre restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al primo comma, aggiungere il seguente periodo:

«Ferre restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

1.14

D'AMBROSIO Gerardo, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), all'articolo 235, ivi richiamato, sostituire il comma secondo con il seguente:

«L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione ovvero di allontanamento, pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», sostituire il secondo comma con il seguente: «L'inottemperanza priva di giustificato motivo all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma sostituire la parola: «od», con la seguente: «o di».

1.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma sostituire la parola: «pronunciato», con la seguente: «emesso».

1.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma dopo le parole: «punito con la», aggiungere le seguenti: «pena della».

1.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

1.709

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 312», al primo comma sostituire la parola: «ovvero», con la seguente: «o».

1.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al primo comma sostituire la parola: «preveduti» con la seguente: «previsti».

1.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, sostituire le parole: «o il cittadino di Stato» con le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro»

1.711

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al primo comma sostituire le parole: «ad una» con la seguente: «alla».

1.16

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, dopo le parole: «libertà personale» aggiungere le seguenti: «non inferiore a cinque anni.».

1.15

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivata dal giudice.».

1.17

D'AMBROSIO Gerardo, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.712

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», sostituire il secondo comma con il seguente: «L'inottemperanza priva di giustificato motivo all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.713

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma sostituire la parola: «od» con le seguenti: «o di».

1.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma dopo le parole: «con la» aggiungere le seguenti: «pena della».

1.18

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";

2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";

3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici"».

1.715

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Sostituire la rubrica dell'articolo 416-bis del codice penale con la seguente: "Associazioni di tipo mafioso e altre associazioni criminali, anche straniere"».

Conseguentemente, al comma 8 dell'articolo 416-bis del codice penale, le parole: «e alle altre associazioni, comunque localmente denominate», sono sostituite con le seguenti parole: «, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, nonché alle associazioni anche straniere».

1.19

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b-bis*). L'articolo 495 è sostituito dal seguente:

"Art. 495. - (*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1. se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

b-ter) dopo l'articolo 495-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 495-*bis*. - (*Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali*). – Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";

b-quater) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:

"Art. 496. - (*False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*). – Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"*m-ter*) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale».

1.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis)». *L'articolo 572 è sostituito dal seguente:*

«Art. 572. - (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

"Art. 600-octies. - (*Impiego di minori nell'accattonaggio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni";

e-ter) l'articolo 671 è abrogato;

e-quater) dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

"Art. 609-undecies. - (*Adescamento di minorenni*). – Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni";

e-quinquies). dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"Art. 612-bis - (*Atti persecutori*). – Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la

sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio";

e-sexies) all'articolo 640, secondo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-*bis*) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)";

e-septies). Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

"3-*bis*) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale";

e-octies) dopo il secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

"Per i reati di cui al comma precedente, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna";

e-nonies) al secondo comma dell'articolo 639, dopo le parole: "compresi nel perimetro dei centri storici," sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 266, comma 1, lettera *f*), dopo la parola "minaccia" sono inserite le seguenti: "atti persecutori";

a-ter) all'articolo 282-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio";

a-quater) dopo l'articolo 282-*bis* è inserito il seguente:

"art. 282-*ter* - (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

1.23

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINO Mauro, Franco Vittoria

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

«b-bis) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

«f-ter) dopo l'articolo 604 è inserito il seguente:

"604-bis. - (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona."»;

«f-quater) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

"5- bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza."»;

«f-quinquies) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"612-bis. - (*Atti persecutori*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio"».

1.716

DELLA MONICA, FRANCO Vittoria

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis"».

1.729

PARAVIA, FASANO, GASPARRI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'Art. 576 del codice penale è aggiunto il seguente numero: "5-bis) contro un ufficiale o agente di P.G., ovvero un ufficiale o agente di P.S., nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».

1.20

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «sette»

1.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

1.718

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera c), numero 2, al numero 1 dopo la parola: «soggetto» aggiungere le seguenti: «che si sia posto alla guida».

1.719

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera c), numero 2, al numero 2 dopo la parola: «soggetto» aggiungere le seguenti: «che si sia posto alla guida».

1.250

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma"».

1.720

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «da soggetto» aggiungere le seguenti: «che si sia posto alla guida».

1.721

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «ovvero» sopprimere le seguenti: «da soggetto».

1.722

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e successive modificazioni» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

1.723

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «due anni e» sopprimere le seguenti: «la pena» e aggiungere: «quella».

1.724

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «la circostanza» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «prevista dall'articolo».

1.725

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «terzo comma» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

1.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 590-bis», sostituire le parole: «quarto comma» con le seguenti: «terzo comma, ultimo periodo».

1.726

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «equivalenti» sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».

1.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

1.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

1.21

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

1.22

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", inserire le seguenti: "di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato, ovvero"».

1.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", inserire le seguenti: "di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, ovvero"».

1.3

D'ALIA

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, nel periodo in cui si è sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento."».

1.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire la parola: «inserito» con la seguente: «aggiunto».

1.350

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera f), capoverso «11-bis», sostituire le parole: «Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi» con le seguenti: «L'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova».

1.727

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 11-bis», dopo le parole: «sul territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «per aver trasgredito l'ordine di espulsione pronunciato dal giudice».

1.728

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis» all'Art. 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

TORRI

Il Senato
osservando con preoccupazione

il persistere di un massiccio afflusso sulle coste del nostro paese di migranti clandestini provenienti dalle coste dell'Africa settentrionale ed in particolar modo dalla Libia;

evidenziando

come, nella prospettiva dell'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di immigrazione clandestina, secondo quanto prefigurato nel disegno di legge di iniziativa governativa AS 733, il contrasto di questi flussi debba essere considerato alla stregua di una misura di polizia di prevenzione;

come, altresì, spetti alle Forze Armate il compito di difendere il territorio dello Stato;

rilevando

il successo della formula applicata a partire dagli anni novanta in Albania, che prevede la sorveglianza costiera ed il pattugliamento congiunto delle acque territoriali albanesi da parte delle unità militari locali ed italiane;

considerato che

altri paesi europei, al fine di salvaguardare la sicurezza dei loro cittadini, hanno ottenuto concreti risultati nel contrasto in mare dei flussi migratori, trovando soluzioni di equilibrio tra le necessità interne ed il rispetto degli accordi internazionali;

sottolineando altresì

come il modo migliore per evitare di accollare allo Stato italiano il soccorso in alto mare, l'accompagnamento al porto nazionale più vicino ed i conseguenti oneri di identificazione dei migranti clandestini e del loro successivo rimpatrio, sia quello di perseguire l'intercettazione dei loro natanti in mare, possibilmente al limite delle acque territoriali dei Paesi sorgente;

invita il Governo

ad impiegare più attivamente lo strumento militare nazionale nell'interdizione delle rotte di approccio al territorio nazionale utilizzate dai migranti clandestini e dai loro sfruttatori, nonché ad intensificare le iniziative diplomatiche volte a realizzare forme di presidio congiunto delle coste degli Stati sorgente di flussi migratori diretti verso le coste del nostro paese e di concorso italiano al pattugliamento navale delle loro acque territoriali.

G1.101

MARAVENTANO

Premesso che:

negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero degli sbarchi clandestini di stranieri immigrati sulle coste di Lampedusa;

solo nel corso del 2008, il numero totale degli sbarchi da gennaio ad oggi è salito a quota 108, per un numero totale di 6951 stranieri; tali dati sono destinati ad aumentare ulteriormente con l'arrivo della stagione estiva, come confermato dalle statistiche relative al mese di maggio, che da solo ha registrato 133 sbarchi per 2265 stranieri;

il ripetersi di questi sbarchi ed il numero assai elevato di clandestini che approdano sulle coste di Lampedusa determina un grave impatto sulla vita dell'isola, che non è in grado di reggere gli effetti e gli oneri di accoglienza conseguenti agli sbarchi; il costo economico e sociale di questo flusso continuo di immigrazione clandestina è aggravato dalle condizioni di estrema precarietà igienico-sanitarie in cui versano gli stranieri coinvolti in questi «viaggi della speranza»; elevata è, infatti, la percentuale delle persone che approdano sull'isola ormai in condizioni di disidratazione e malnutrizione al limite della sopravvivenza;

tali «viaggi della speranza» si traducono, spesso, in vere e proprie carneficine, come confermato dalle più recenti statistiche, che da gennaio ad oggi evidenziano circa 50 morti accertati, ai quali si aggiungono le numerose morti non accertate;

tale fenomeno sociale determina una grave penalizzazione della tradizionale vocazione turistica dell'isola di Lampedusa, che trae dal turismo una fondamentale fonte di reddito;

l'isola di Lampedusa appare totalmente priva dei servizi pubblici essenziali atti a far fronte al fenomeno migratorio in titolo;

in particolare, mancano nell'isola i servizi di assistenza sanitaria di base ed i servizi di accoglienza funeraria, mentre lo stesso servizio idrico isolano, già di per sé deficitario, appare assolutamente inadeguato all'incremento del fabbisogno legato ai continui sbarchi;

impegna il Governo:

ad adottare misure di straordinaria necessità ed urgenza atte a fornire una risposta attuale e concreta al problema del continuo sbarco di im-

migrati clandestini sull'isola di Lampedusa, potenziando i servizi pubblici essenziali necessari a far fronte agli incrementati fabbisogni derivanti da tale situazione di emergenza.

G1.102

INCOSTANTE, CECCANTI, CAROFIGLIO, VITALI

Il Senato,

Preso atto che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 contiene diverse norme riferite al fenomeno dell'immigrazione clandestina ma che risulta assente un adeguato potenziamento delle procedure di espulsione dello straniero dallo Stato;

è necessario che le norme relative alle espulsioni siano in grado di produrre concretamente gli effetti per le quali sono state poste in essere, evitando che agli inasprimenti delle sanzioni e all'estensione dei soggetti cui possono essere applicate non corrispondano efficienti modalità operative, rendendole nei fatti inutili;

l'efficienza e la tempestività delle procedure di espulsione e di rimpatrio sono fortemente condizionate non solo dal possesso o meno di documenti identificativi da parte dello straniero, ma anche alla vigenza di uno specifico accordo di riammissione stipulato con lo stato di appartenenza;

considerato che l'accordo di riammissione stipulato con lo stato di origine dello straniero non costituisce solamente la tappa ultima della procedura di rimpatrio, ma contribuisce fattivamente a rendere più efficaci le procedure anche all'interno del territorio italiano, grazie alla pratiche di collaborazione sovente poste in essere anche fra i funzionari delle ambasciate e dei consolati stranieri e le forze di polizia;

l'Italia ha già stipulato accordi di riammissione con molti degli stati europei sia comunitari, sia non appartenenti all'Unione europea – come ad esempio Albania, Macedonia e Georgia – ma è altresì vero che con molti stati extracomunitari l'accordo non è ancora stato raggiunto;

impegna il Governo:

a provvedere con la massima celerità alla stipula di accordi di riammissione con gli stati con i quali non sono stati ancora posti in essere, in modo da rendere efficiente il procedimento e, al contempo, da accorciare i tempi di permanenza degli immigrati clandestini all'interno dei centri di identificazione e espulsione.

G1.103

BODEGA

Il Senato,

considerato che da recenti notizie di stampa emerge un fenomeno inquietante, ossia che molti stranieri irregolari si siano attivati, soprattutto nell'imminenza dell'introduzione del reato di clandestinità, per la richiesta di pubblicazione di matrimoni civili in vari Comuni del Nord, matrimoni spesso con giovani donne neocomunitarie o con giovani donne italiane convinte al matrimonio con promesse di denaro o peggio con atti di violenza;

che tale richiesta di pubblicazione all'Ufficiale dello Stato Civile avanzata dallo straniero clandestino ed il conseguente matrimonio civile è il mezzo che serve allo straniero irregolare per «sanare» la propria condizione di illegalità ottenendo da subito un permesso di soggiorno per motivi familiari e in caso di matrimonio con cittadina italiana anche la cittadinanza italiana in breve tempo;

invita il Governo:

ad emanare immediatamente, per il tramite delle Prefetture, una circolare agli Uffici dello Stato Civile dei Comuni per assicurare una corretta interpretazione dell'articolo 116 del Codice civile rubricato «Matrimonio dello straniero nello Stato» nel senso che lo straniero che voglia contrarre matrimonio civile debba presentare un valido titolo di soggiorno e per evitare che i Sindaci, Ufficiali dello Stato civile, siano costretti a celebrare matrimoni tra clandestini e neocomunitari o italiani concorrendo tramite tale celebrazione ad una condotta di favoreggiamento della permanenza illegale degli stranieri irregolari sul nostro territorio punita penalmente dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ad una sanatoria occulta e pericolosa dei clandestini in spregio a tutte le norme sulle procedure di ingresso e di soggiorno degli stranieri.

G1.104

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 692 «Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica»;

Premesso che:

il disegno di legge A.S. n. 692, d'iniziativa governativa, prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico e del diritto penale per contrastare e prevenire la criminalità organizzata;

l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) stima che circa 1.000.000 di esseri umani sono trafficati ogni anno nel mondo e 500.000 in Europa. In Italia, per quanto riguarda la tratta per sfruttamento sessuale, pur nella difficoltà di poter avere dati certi sul fenomeno per il suo carattere di clandestinità, si stima una presenza di prostitute straniere che oscilla tra le 19.000 e le 26.000. Le modalità di arrivo in Italia, e di conseguenza di esercizio della prostituzione, sono diverse a seconda delle etnie. Le ragazze nigeriane, ad esempio, sono reclutate nel Paese di origine con la proposta di un lavoro in Italia; spesso sanno che è legato alla prostituzione, ma certamente non conoscono né le modalità con le quali lo eserciteranno, né le condizioni di vita alle quali saranno sottoposte. Al momento della partenza sono eseguiti riti woodoo per soggiogare meglio le ragazze. All'arrivo in Italia vengono «affidate» o «vendute» a «maman», spesso donne nigeriane *ex*-prostitute, che sistemano le ragazze in alloggi, decidono il luogo di lavoro e ritirano i guadagni. Potranno essere nuovamente libere ed eventualmente riavere i passaporti solo dopo aver pagato un debito intorno ai 50 mila euro. Inoltre devono pagare l'affitto, il vestiario, il cibo e anche il «joint» (il pezzo di strada su cui la ragazza lavora);

a 50 anni dalla legge Merlin (20 febbraio 1958, n.75) a gestire la prostituzione in Italia sono le mafie internazionali, non più la criminalità locale o il singolo sfruttatore. Sono per lo più donne che provengono da oltre 60 diversi Paesi del mondo e si prostituiscono sulle strade italiane, o nel chiuso di locali notturne e case di appuntamento. In tutto 70 mila prostitute (50% straniere, 20% minorenni) per 9 milioni di clienti. Con un costo medio per prestazione di 30 euro: un giro d'affari di 90 milioni al mese, oltre un miliardo l'anno;

in alcuni Stati europei, ed in particolare nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti «sex workers» (lavoratori sessuali), si è deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione ed alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con i diritti e doveri che ne conseguono, compresi quelli relativi all'assicurazione previdenziale e di tassazione.

Questa misura ha innanzitutto permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima è «emersa» ed ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attività. L'apparato repressivo si è potuto così concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti;

anche in Italia esistono organizzazioni, come quella del «Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute», che chiedono il riconoscimento dell'attività di prostituzione. Pia Cove, di questo Comitato, in occasione di un incontro internazionale tenutosi a Vienna ha detto: «Nonostante in alcuni Paesi la prostituzione sia ormai riconosciuta come un lavoro, ci sono ancora molte situazioni in Europa in cui le *sex worker* sono discriminate e

senza diritti. La prostituzione ormai è un fenomeno transnazionale: quello che bisogna fare ora è internazionalizzare i diritti»;

Considerato che:

governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli, nell'interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonché della società intera. Con la convinzione che mentre in clandestinità tutto sia di fatto possibile, solo nella legalità, con diritti e doveri, la persona sia libera di scegliere.

Impegna il Governo:

a riconoscere come professione l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti e a disciplinarla e regolamentarla nel pieno rispetto dei diritti lavorativi attraverso interventi dei ministeri del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e dell'Economia e Finanze.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.0.1

VITALI, CAROFIGLIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 496 del codice penale in materia di sanzione per chi già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare non fornisce le proprie generalità)

1. All'articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fermo restando quanto stabilito dal comma primo, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 del codice penale, per il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il reato di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per il reato di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto, rifiuti di dichiarare all'autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni."».

Art. 2.

2.9

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, alla lettera a), *premettere le seguenti*:

«0a) all'articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 3-quinquies"»; 0a-bis) all'articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente";».

2.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», sostituire la parola: «altresì», con la seguente: «inoltre».

2.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a), al comma 3-bis dell'articolo 260, ivi richiamato, sopprimere le parole: «, anche su richiesta dell'organo accertatore».

2.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «dell'organo accertatore», aggiungere: «,».

2.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo la parola: «accertatore» inserire una virgola.

2.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «di difficile custodia», sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

2.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «quando la custodia» sostituire la parola: «risulta» con la seguente: «risulti».

2.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo la parola: «l'igiene pubblica», sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

2.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «l'osservanza delle formalità», sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previste dall'articolo».

2.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a), all'articolo 260, ivi richiamato, sopprimere il comma 3-ter.

2.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «nei casi di sequestro», sostituire la parola: «nei» con la seguente: «in».

2.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», sostituire la parola: «effettuazione», con la seguente: «esecuzione».

2.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «dopo 15 giorni dalla», aggiungere la parola: «predetta».

2.250

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ". Distruzione di cose sequestrate"».

2.750

ANDRIA, D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente «a-bis all'articolo 349, comma 4, la parola: "dodici" è sostituita dalla parola: "ventiquattro"».

2.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere la parola: «antimafia».

2.709

DELLA MONICA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 444, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno"».

2.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4», sostituire la parola: «quando» con la seguente: «se».

2.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire la parola: «quindicesimo», con la seguente: «trentesimo».

2.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «dalla seguente» con le parole: «dalle seguenti».

2.711

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 4», sostituire le parole: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini» con le seguenti: «salvo il caso in cui sussista grave pregiudizio per le indagini».

2.712

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «fuori dai termini» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previsti dall'articolo».

2.713

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-bis», sostituire le parole: «salvo che» con le seguenti: «salvo i casi in cui».

2.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-ter», dopo le parole: «definizione del procedimento» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previsto dall'articolo».

2.715

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-ter», sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

2.716

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 1-bis», sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

2.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 1-bis», sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».

2.8/2

D'AMBROSIO, CASSON

All'emendamento 2.8, sopprimere le parole da: «e per i delitti» fino a: «11-bis».

2.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale» con le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 527, 600-bis, 609-bis, 609-octies, 624, 624-bis e 628 e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis) del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.900

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, 628 del codice penale», con le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 625, 624-bis, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del codice penale».

2.400 (già 2.0.3)

VITALI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) nei confronti dello straniero che si trovi nel territorio dello Stato in condizione di clandestinità e che sia privo di fissa dimora."».

2.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:

«m-bis) al comma 3-ter dell'articolo 51, dopo le parole: "3-bis", sono aggiunte le seguenti: "3-quater e 3-quinquies";

m-ter) al comma 3-quater dell'articolo 51, il secondo periodo è soppresso;

m-quater) al comma 1-bis dell'articolo 328, le parole: "3-bis", sono sostituite dalle seguenti: "3-quater e 3-quinquies";

m-quinquies) il comma 1-ter dell'articolo 328 è abrogato.

2.0.2

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, FRANCO Vittoria

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Altre modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: "minaccia," sono inserite le seguenti: "atti persecutori,";

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

c) dopo l'articolo 282 bis è aggiunto il seguente:

«Art. 282-ter. - (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato";

e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

"Art. 384-bis. - (*Divieto provvisorio di avvicinamento*). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno

ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391".

f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

i) l'articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato";

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,";

l) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

m) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

n) l'articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

1) prima della parola "600" è inserita "572,";

2) le parole: "e 609-octies" sono sostituite da: "609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis";

3) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

4) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all'assunzione della prova"».

2.0.800/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, sopprimere il comma 1.

2.0.800/2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di maggiore allarme sociale, all'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla trattazione dei procedimenti per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale"».

2.0.800/3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1994».

2.0.800/4

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1996».

2.0.800/5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1998».

2.0.800/6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1998».

2.0.800/7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2000».

2.0.800/8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire le parole: «che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado» con le seguenti: «per i quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura penale».

2.0.800/9

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.800/10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto al comma 6, non sono comunque sospesi i processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione e reati societari».

2.0.800/11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.0.800, al comma 6, dopo le parole: «relativi ai», aggiungere le seguenti: «reati di cui al titolo I, titolo II e titolo III libro secondo del codice penale».

2.0.800/12

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, al comma 6, dopo le parole: «a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale,» aggiungere le seguenti: «ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo primo, titolo II, libro secondo del codice penale».

2.0.800/13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.0.800, al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La sospensione non opera altresì per i procedimenti relativi a reati di cui al titolo III libro secondo del codice penale».

2.0.800/14

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, dopo le parole: «successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», eliminare le parole: «anche nei» e aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei».

2.0.800/15

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, sostituire le parole: «anche nei» con le seguenti: «ad esclusione dei».

2.0.800/16

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, sopprimere le parole: «e sino alla dichiarazione del dibattito».

2.0.800/17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, al secondo periodo, dopo le parole: «La richiesta» inserire la seguente: «non» e, successivamente, la parola: «anche» è soppressa.

2.0.800

BERSELLI, VIZZINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi
fino al 30 giugno 2002)*

1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271, nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell'ultimo reato.

2. Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione.

3. La comunicazione della sospensione del processo con l'eventuale indicazione della nuova data d'udienza è notificata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, ai difensori delle parti e al pubblico ministero.

4. Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può comunque provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.

5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

6. La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede.

7. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del tribunale può sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi alla prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe eseguibile ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.

8. L'imputato può richiedere al Presidente del tribunale di non sospendere il processo. Il Presidente del tribunale, valutate le ragioni della richiesta, le esigenze dell'ufficio e lo stato del processo, provvede con ordinanza, notificata con le modalità di cui al comma 3.

9. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale entro tre giorni dalla notifica di cui al comma 3 o nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nei processi nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446 comma 1 del codice di procedura penale e sino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento. La richiesta può essere for-

mulata anche quando sia stata già presentata nel corso del procedimento, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente».

2.0.801/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» dopo le parole: «precedenza assoluta», aggiungere le seguenti: «ai procedimenti per reati di cui al titolo I, titolo II e titolo III libro secondo del codice penale, nonché».

2.0.801/2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» dopo le parole: «del codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «nonché ai procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.».

2.0.801/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» dopo le parole: «diverso da quello per cui si procede», aggiungere le seguenti: «ai procedimenti per delitti contro l'amministrazione della giustizia.».

2.0.801/4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo III libro secondo del codice penale».

2.0.801

BERSELLI, VIZZINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'articolo 132-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 132-bis. - *(Formazione dei ruoli d'udienza)* – 1. Nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 10 anni, ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, e ai procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato».

2.0.900/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.900, al capoverso «Art. 1-bis» dopo le parole: «reati commessi» inserire le parole: «contro la pubblica amministrazione ovvero».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per reati commessi» inserire le seguenti: «contro la pubblica amministrazione ovvero».

2.0.900/2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.0.900, dopo le parole: «infortuni sul lavoro» aggiungere le seguenti: «e dei procedimenti per delitti contro l'amministrazione della giustizia».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei procedimenti per delitti contro l'amministrazione della giustizia».

2.0.900/3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 2.0.900, alla rubrica, dopo le parole: «per reati commessi» inserire le seguenti: «contro la pubblica amministrazione ovvero».

2.0.900

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di formazione dei ruoli d'udienza nei procedimenti per reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"1-bis. Nella formazione dei ruoli di udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"».

Art. 3.

3.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, dopo la parola: «nonché» aggiungere: «,»

3.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, dopo le parole: «ad esclusione delle fattispecie» sostituire: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previste dall'articolo».

3.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

Art. 4.

4.700

MARINO MAURO, MARCENATO, NEGRI

Al comma 1, premettere in seguente:

«01. All'articolo 7, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI", è inserito il seguente periodo: "Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"».

4.701

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, premettere in seguente:

«01. Al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un 'centro di guida sicura', riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso"».

4.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla tabella punteggi allegata all'articolo 126 – bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione: «al capoverso "Art. 142" le parole: "Comma 8-5" sono sostituite dalle seguenti: "Comma 8-2"».

Conseguentemente all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, sono apportate la seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «non oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre 20 Km/h»;

b) al comma 8, le parole: «di oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «di oltre 20 Km/h».

4.702

VITALI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla tabella allegata all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al punto "articolo 187, commi 7 e 8", le parole: "commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 8"».

4.703

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla tabella allegata all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, al punto "articolo 187 commi 7 e 8", sono sostituite le parole: "commi 7 e 8" con le seguenti: "commi 1 e 8"».

4.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 142, comma 9-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «da sei a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci mesi».

4.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «polizia o antincendio» sono inserite le seguenti: «o al soccorso subacqueo».

4.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «di plasma» sono inserite le seguenti: «, prove di laboratorio».

4.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da euro 500 a euro 2000» con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».

4.13

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «fino a due mesi».

4.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da un mese a sei mesi».

4.14

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.2

PINZGER

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lettera b)», inserire le seguenti: «le parole: "con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200" sono sostituite con le seguenti: "con la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 3.200" e».

4.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «sostituire le parole "con l'ammenda da euro 800 a euro 3200"» con le seguenti: «con l'ammenda da euro 3000 a euro 6000».

4.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «le parole» fino a: «sei mesi» con le seguenti: «le parole: "e l'arresto fino a tre mesi" sono soppresse».

4.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «le parole:» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sopprimere le parole: "e l'arresto fino a tre mesi"».

4.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «le parole:» fino alla fine della lettera con le seguenti: «le parole: "da sei mesi a un anno"» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a due anni».

4.16

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «da sei mesi ad un anno», sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi»".

4.18

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.19

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2, lettera c), al secondo periodo le parole: "da uno a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi ad un anno"».

4.17

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "L'arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno" e».

4.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «le parole» fino a: «ad un anno».

4.709

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'arresto da tre mesi ad un anno» inserire le seguenti: «e le parole "da uno a due anni"» sono sostituite dalle seguenti: «da due a tre anni;».

4.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

4.711

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sospensione condizionale della pena,» inserire le seguenti: «in caso di recidiva».

4.5

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «è sempre disposta la confisca del veicolo» con le seguenti: «è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi».

4.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «comma 2, del codice penale» con le seguenti: «secondo comma, del codice penale».

4.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» inserire le seguenti: «, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera».

4.150

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «procedura di cui ai due periodi precedenti si applica, in quanto compatibile, al fermo amministrativo disposto ai sensi del comma 2-bis».

4.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «La procedura si applica solo nel caso di cui al comma 2, lettera c) e al comma 2-bis.».

4.712

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «si applica anche nel caso» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsto al».

4.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo primo, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223"».

4.713

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 2-bis, dopo le parole: "sono raddoppiate ed" inserire le seguenti: «in caso di recidiva».

4.20

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 2-bis) le parole da: «ed è disposto il fermo amministrativo» fino alla fine del comma, sono soppresse».

4.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, dopo le parole: «il veicolo,» sostituire la parola: «qualora» con la seguente: «se».

4.715

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, dopo le parole: «indicato dall'interessato» sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».

4.716

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, dopo le parole: "di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: "salvo che sia evidente che il conducente non si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool"».

4.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'accertamento» sostituire le parole: «di cui ai» con le seguenti: «previsto dai».

4.718

PARAVIA, FASANO, GASPARRI, ESPOSITO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione"».

4.719

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

4.720

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «con l'ammenda da euro 1.500» fino alla fine della lettera con le seguenti: «con l'ammenda da euro 6.000 a euro 10.000».

4.721

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi a un anno» con le seguenti: «con l'ammenda da euro 3.000 a euro 8.000».

4.900

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è

inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1».

4.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» inserire le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

4.0.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcolemico; inoltre" *sono soppresse.*

4.0.100 (già 12.0.6)

FILIPPI Marco, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - *(Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche).* – 1. Al fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di ri-

levamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente".

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo".

2. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede:

a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

Art. 5.

5.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo

5.17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo

5.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - ((*Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191*) – 1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"Qualora le violazioni delle norme di cui ai commi precedenti riguardino più nuclei familiari o più persone fisiche singole, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3098 per ciascun nucleo familiare o singola persona fisica, in favore dei quali avvenga la cessione.

Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono raddoppiate in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 162 del codice penale"».

5.19

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Modifica al decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191). - 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno di essi per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile".

2. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale».

5.24

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto, è sottoposto,

senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici, con modalità informatiche";

02. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 01 del presente articolo.

03. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero è immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnalatici"».

5.18

CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, FRANCO Vittoria

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da

cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti";

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata";

d) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza";

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"».

5.220

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto è commesso in concorso da

due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».

5.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al», con le seguenti: «previste dal».

5.23

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, FRANCO Vittoria

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «è inserito il seguente» fino alla fine con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La pena per il reato previsto dal comma 5 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto consiste nel procurare o nell'intromettersi per procurare ad uno o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello stato la disponibilità di un immobile, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ovvero, approfittando della situazione di inferiorità o di necessità, la disponibilità di situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

5-ter. In caso di condanna il giudice, se ne ricorrono le condizioni, può ordinare la confisca dei beni mobili e immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ai sensi dell'articolo 240 comma primo del codice penale.

5-quater. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».

5.400/1

CASSON

All'emendamento 5.400, dopo le parole: «privo di titolo di soggiorno» inserire le seguenti: «, salvo che lo stesso sia in fase di rinnovo»,».

5.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

5.701

ANDRIA, D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sostituire le parole da: «chiunque» a: «Stato» con le seguenti: «chiunque, dietro corrispettivo di qualunque tipo ed in qualunque forma prestato, al fine di trarre ingiusto profitto, concede comunque in uso un alloggio del quale abbia la disponibilità ad uno straniero privo di titolo di soggiorno nello Stato».

5.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: «soggiornante nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «al momento della stipula del contratto».

5.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, capoverso «5-bis» sopprimere le parole da: «La condanna» fino alla fine del comma.

5.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere le parole da: «La condanna» fino a: «immigrazione clandestina».

5.703

MARITATI, CASSON

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sostituire le parole: «estranea al reato», con le seguenti: «che risulti del tutto estranea al fatto ed inconsapevole dello stesso».

5.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, sostituire la parola: «ove» con la seguente: «qualora».

5.705

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», dopo le parole: «al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «nonché a finanziare attività che facilitino l'inserimento sociale, con particolare riferimento alle politiche abitative, a favore delle categorie svantaggiate, ivi compresi gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato».

5.706

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 2 le parole: "e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi" sono sostituite dalle seguenti: "e per quelle inerenti all'accesso a pubblici servizi, ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 35,"».

5.707

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "agli atti di stato civile o"».

5.402 [già 1.10 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis) all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, quinto periodo, la parola: "quindici" è sostituita con la seguente: "sette;"».

5.403

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-bis.

5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione";

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci

anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-*bis*".

3. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'art. 16-*bis*, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio".

b) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Lo straniero di cui al comma 5-*ter* che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo 16-*bis* e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

4. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*ter*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine».

5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 4 sono autorizzati nel limite delle risorse del Fondo di cui al comma 5.

6. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"16-*bis*. - *Fondo nazionale rimpatri*. - 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel Paese di origine, predisposti dal Mi-

nistero dell'Interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma 1, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

4. I programmi di cui al comma 1 sono destinati al rimpatrio di:

a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13.

5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

5.21

D'AMBROSIO Gerardo, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

5.401

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, comma 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato", sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato"».

5.9

SBARBATI

Al comma 1, dopo il comma 5-bis, ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«5-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impiego di lavoratori clandestini da parte delle imprese costituisce pratica commerciale scorretta. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avviare anche d'ufficio procedimenti volti all'accertamento della violazione del divieto di impiego di lavoratori clandestini e dei relativi effetti nei confronti delle imprese concorrenti e dei consumatori finali, nonché all'applicazione delle relative sanzioni. Ai fini dello svolgimento di tali compiti l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri investigativi e sanzionatori previsti dal decreto legislativo 146/2007».

5.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

FILIPPI Alberto

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che l'articolo 41 del D.Lgs. n.286, del 1998 aveva previsto per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno l'equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale;

valutato che, successivamente, l'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha previsto che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno nonché ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno, con esclusione, pertanto, degli stranieri titolari del solo permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno;

verificato, tuttavia, il citato articolo 80 in combinato con la modifica all'articolo 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, apportata dal D.Lgs. n. 3 del 2007, riguardante l'emissione della carta di soggiorno – ora denominata permesso di soggiorno CE di lunga durata per il cittadino extracomunitario e per i suoi familiari, senza che questi ultimi abbiano maturato la minima permanenza nel nostro paese;

vagliato, dunque, che alla luce della sopracitata normativa il requisito di almeno cinque anni di residenza abituale ed effettiva sul nostro territorio ai fini dell'ottenimento della ex carta di soggiorno e relativi benefici ad essa connessi è condizione legata solamente al cittadino che richiede il ricongiungimento dei suoi familiari, mentre questi ultimi possono richiedere da subito, una volta entrati in Italia, lo stesso titolo e se ultra sessantacinquenni possono avere da subito anche l'assegno sociale;

preso atto dell'aumento sproorzionato di richieste di ricongiungimenti familiari e del relativo allarmante aumento di richieste di assegni sociali, che stanno mettendo in seria difficoltà le casse dell'Inps; basti pensare che solo nella Regione Veneto nel 2008 è previsto un esborso di 10 milioni di euro per rispondere a quasi 1.500 richieste;

impegna il Governo:

a superare l'equiparazione esistente a legislazione vigente tra cittadini italiani e ricongiunti ultra sessantacinquenni di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE di lunga durata ai fini dell'accesso all'assegno sociale.

EMENDAMENTI

5.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

5.0.4

VITALI, GHEDINI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
in materia di assistenza ed integrazione sociale)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare".

2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno

2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.0.900/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 5.0.900, all'articolo 5-quater, al comma 4, dopo le parole: «Presidenza della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, la Corte costituzionale».

5.0.900

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Servizio nelle sedi disagiate)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *(Trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio)* – 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scoperta.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi ritenute a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore a cento unità annue.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni";

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (*Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata*). – 1. Per la copertura delle sole sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le medesime funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato.

2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate ovvero sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

3. La percentuale di cui al comma 2 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento di ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Il trasferimento di ufficio si realizza esclusivamente con i magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferrovia-

ria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio";

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio*) – 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità quando il trasferimento avvenga da regione diversa, ovvero pari alla metà del suddetto quando il trasferimento avvenga all'interno della medesima regione.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

4. Qualora, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, il magistrato provenga dal medesimo distretto oppure da altro distretto della stessa regione si applica comunque l'indennità prevista dal comma 1 nella misura prevista per il trasferimento all'interno della regione, indipendentemente dalla distanza chilometrica";

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione, destinazione d'ufficio o applicazione*) – 1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza ovvero assegnato ai sensi del medesimo articolo 1, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.

2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e *2-bis* possono presentare domanda di tramutamento decorsi tre anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.

3. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi o di funzioni di legittimità".

2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo *1-bis* della legge 4 maggio 1998, n. 133, come introdotto dal comma 1, letto *b)*, del presente articolo, non si applicano ai magistrati che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge presentino domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

Art. 5-ter.

(Norma di copertura finanziaria)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* Il contributo è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione".

2. Agli oneri recati dall'articolo *5-bis*, comma 1, lettera *c)*, valutati complessivamente in euro 2.275.633 per l'anno 2008 e in euro 4.551.266 a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui al precedente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche aifini dell'applicazione dell'articolo *11-ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 5-*quater*.

(Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria)

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606 lettera *a*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella in allegato 1.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura, anche tenendo conto dell'incremento dei carichi di lavoro derivante dalle disposizioni della presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modifiche, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, come modificata dalla presente legge, non può superare gli anni dieci, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni.

4. Non rientrano nei limiti di cui al comma 3 le destinazioni disposte per incarichi presso la Presidenza della Repubblica e il Consiglio superiore della magistratura, nonché quelle per incarichi elettivi.

5. Il termine di cui al comma 3 decorre, anche per le destinazioni già disposte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo è soppresso.

ALLEGATO I

TABELLA B
(articolo 5, comma 9)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione . .	1
C. Magistrato con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque Pubbliche .	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	60
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	375
F. Magistrati con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale:	
Procuratore nazionale antimafia	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	366
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione Nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	8.989
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	250
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE . . .	10.151

5.0.700

GHEDINI Rita, VITALI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento dell'attività lavorativa)

1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge"».

5.0.701

BRUNO, DE SENA, CASSON, ZANDA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Nuove norme per la destinazione delle somme confiscate nell'ambito di procedimenti per reati di tipo mafioso)

1. In deroga a ogni altra disposizione di legge, il cinquanta per cento delle somme confiscate di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, comma 1, che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, è destinato al "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine", a tal fine istituito presso il Ministero dell'interno, con vincolo di destinazione delle risorse rinvenienti dalle attività di confisca svolte in ciascuna regione agli operatori delle forze dell'ordine operanti nell'ambito della stessa.

2. Il Ministro dell'interno è autorizzare ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui

al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto del Fondo nel caso di operazioni di confisca condotte su base pluri e sovra regionale».

Art. 6.

6.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 1, dopo le parole: «il sindaco» sostituire la parola: «quale» con le seguenti: «in qualità di».

6.22

PROCACCI, DELLA MONICA

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «sentito il prefetto».

6.701

PROCACCI, DELLA MONICA

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 1, lettera c), dopo la parola: «informandone» inserire la seguente: «preventivamente».

6.16

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso articolo 54, sopprimere il comma 2.

6.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 2, dopo le parole: «delle funzioni» sostituire la parola: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 2, dopo le parole: «ad assicurare» sostituire la parola: «anche» con la seguente: «altresì».

6.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 2, dopo le parole: «di coordinamento» sostituire le parole: «impartite» con la seguente: «emane».

6.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 3, dopo le parole: «il sindaco» sostituire la parola: «quale» con le seguenti: «in qualità di».

6.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 3, dopo le parole: «sovrintende» sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «inoltre».

6.707

BARBOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Per sicurezza urbana si intende l'ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale negli spazi urbani pubblici e privati che si riflettono sulla civile convivenza, il contrasto dei fenomeni di inciviltà e degrado, la promozione di una cultura del dialogo e della legalità. Il Sindaco può altresì adottare provvedimenti anche dotati di esecutorietà tesi a salvaguardare la sicurezza urbana. I prov-

vedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al Prefetto».

6.1

D'ALIA

Al comma 1, capoverso articolo 54, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, in conformità con gli atti di indirizzo adottati dal Ministro ai sensi del comma 12 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.».

Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il Ministro dell'interno adotta, per l'applicazione del comma 4, e può adottare, per l'esercizio da parte del sindaco delle altre funzioni previste dal presente articolo, atti di indirizzo.».

6.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo le parole: «il sindaco» sostituire le parole: «quale» con le seguenti: «in qualità di».

6.19

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «delle leggi e».

6.709

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo la parola: «urgenti» sostituire le parole: «al fine di» con la seguente: «per».

6.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo le parole: «prevenire e» sostituire la parola: «di» con la seguente: «per».

6.17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, sostituire le parole: «pubblica e la sicurezza urbana» con le seguenti: «dei cittadini».

6.711

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo le parole: «i provvedimenti» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, sopprimere la parola: «tempestivamente» e inserire dopo le parole: «anche ai fini», le seguenti: «, ove occorra».

6.712

PROCACCI, DELLA MONICA

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tempestivamente» con la seguente: «preventivamente».

6.2

D'ALIA

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Sindaco può, inoltre, chiedere la immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati».

6.713

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, sostituire la parola: «qualora» con le seguenti: «nel caso in cui».

6.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, dopo le parole: «i provvedimenti» sostituire le parole: «di cui ai» con le seguenti: «previsti dai».

6.715

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, dopo le parole: «conferenza alla quale» sostituire le parole: «prendono parte» con la seguente: «partecipano».

6.716

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, dopo le parole: «il presidente della provincia e,» sostituire la parola: «qualora» con la seguente: «se».

6.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1 capoverso «art. 54», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato».

6.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «in casi di emergenza» eliminare: «,».

6.718

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «ovvero quando» sostituire le parole: «a causa di» con la seguente: «per».

6.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 6, sopprimere le parole: «o per motivi di sicurezza urbana».

6.719

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «nel territorio,» sostituire la parola: «adottando» con la seguente: «emanando».

6.720

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «i provvedimenti» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsti dal».

6.721

BARBOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Se le ordinanze adottate ai sensi del comma 4 sono rivolte a soggetti determinati e questi non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, anche richiedendo al Prefetto l'intervento della forza pubblica, a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi».

6.722

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

6.723

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, dopo le parole: «se l'ordinanza» sostituire la parola: «adottata» con la seguente: «emanata».

6.724

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, dopo le parole: «del comma 4» sostituire le parole: «è rivolta» con le seguenti: «sia rivolta».

6.725

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, dopo le parole: «e queste non» sostituire la parola: «ottemperano» con la seguente: «ottemperino».

6.726

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 8, dopo le parole: «le funzioni» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.727

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 9, dopo le parole: «delle funzioni» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.728

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 9, dopo le parole: «affidati,» sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «e».

6.729

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 10, dopo le parole: «commi 1 e 3» sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «e».

6.730

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 10, dopo le parole: «il sindaco,» sostituire la parola: «previa» con le seguenti: «con preventiva».

6.731

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 54», al comma 10, dopo le parole: «presidente del consiglio circoscrizionale» inserire le seguenti: «ovvero al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

6.732

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 54», al comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

6.733

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 54», al comma 11 sopprimere la parola: «anche».

6.734

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 11, dopo le parole: «delle funzioni» sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «di cui al».

6.20

BASTICO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 12, sostituire le parole: «può adottare» con la seguente: «adotta».

6.735

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 12, dopo le parole: «il Ministro dell'interno può» sostituire la parola: «adottate» con la seguente: «emanare».

6.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso articolo 54, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

6.736

BARBOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689 è sostituito dal seguente:

"2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma precedente".

1-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'ente decide l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa intercorrente tra un minimo di 25 ad un massimo di 10.000 euro, secondo la gravità dell'illecito.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

3. Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e per quelle alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia possono essere previste le sanzioni amministrative accessorie previste dall'ordinamento.

4. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

STIFFONI

Il Senato,

premesso che:

il contrasto della criminalità ed il controllo del territorio sono impegni doverosi che la maggior parte dei sindaci persegue come obbligo nei confronti dei propri concittadini e come promessa elettorale;

il fenomeno in crescita della immigrazione clandestina e della criminalità interna, correlate anche al peggioramento negli ultimi anni del contesto sociale ed economico nazionale ed internazionale, rendono prioritaria l'adozione di provvedimenti, volti ad assicurare una convivenza civile fra i cittadini ed il rispetto della legalità e della proprietà privata;

oltre alla efficace azione svolta dalle Forze dell'ordine, si ritiene che un'azione svolta capillarmente sui territori comunali possa dare un notevole contributo al mantenimento dell'ordine pubblico nazionale;

l'adozione da parte dei sindaci dei più moderni dispositivi di sicurezza, quali dispositivi di video-sorveglianza, possono sia disincentivare le azioni criminali, sia contribuire all'individuazione e arresto degli autori di crimini e rapine;

le risorse finanziarie che i sindaci vorrebbero impiegare per acquisire strumenti per la sicurezza o incrementare il personale addetto alla sicurezza sono soggette alle limitazioni di spesa dettate dagli obblighi del rispetto del patto di stabilità,

considerato che:

per le spese destinate alla sicurezza è necessario consentire una maggiore flessibilità di bilancio ai sindaci;

impegna il Governo:

in sede di sessione di bilancio per il triennio 2009-2011, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ad escludere le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti, dotazioni tecniche e dispositivi di video-sorveglianza, sia all'incremento di risorse umane.

G6.101

BARBOLINI, INCOSTANTE, BIANCO, VITALI, CECCANTI, DE SENA, SERRA

Il Senato

Preso atto che,

il dibattito svolto si al Senato sul decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 (Atto Senato n. 692) ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra polizie locali e statali nel garantire un ordinato svolgersi delle vita civile nelle città;

i patti per la sicurezza sottoscritti nel 2007 dal Ministero dell'interno con le Città metropolitane e con altri importanti Comuni italiani testimoniano delle nuove responsabilità attribuite alle polizie locali e delle trasformazioni in corso nella loro operatività;

gli stessi patti per la sicurezza hanno evidenziato la necessità di identificare luoghi e procedure idonee per una sempre più stretta collaborazione tra governi locali e governo nazionale, nonché tra polizie locali e statali per garantire migliori condizioni di sicurezza alla popolazione;

l'assenza di una moderna legislazione nazionale sui rapporti di collaborazione tra i diversi livelli della Repubblica in materia di sicurezza e sul ruolo della polizia locale possono essere forieri di inefficienze, di conflitti e di iniziative che eccedono le competenze assegnate dalla Costituzione rispettivamente allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali;

considerato che, la costituzione all'articolo 117 attribuisce allo Stato la competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica e alle Regioni la competenza legislativa in materia di polizia amministrativa locale e che all'articolo 118 prevede l'adozione da parte del Parlamento di una legge nazionale di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica, da un lato, e di polizia amministrativa locale, dall'altro;

le Regioni a partire dal 2001 hanno fatto ampio e positivo uso della propria competenza legislativa (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana eccetera) per promuovere un processo di qualificazione e trasformazione organizzativa della polizia locale che le consentisse di fare meglio fronte alle nuove problematiche emerse;

le stesse Regioni, proprio in forza del nuovo impegno assunto per la qualificazione delle polizie locali, hanno avvertito la necessità di rendere operativa la previsione dell'art. 118 della costituzione ed hanno predisposto nel 2003, assieme ad Anci ed UPI, una proposta di legge nazionale dal titolo «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza»;

su tale proposta è stata avviata la discussione in Commissione Affari costituzionali del Senato nella XV Legislatura a partire dalle proposte di Legge presentate da maggioranza e opposizione che riprendevano entrambe, ampiamente, quel testo;

tale proposta è stata successivamente aggiornata, sempre d'intesa con Anci e UPI, dalla Conferenza delle Regioni nel 2007 e che tale testo

è stato assunto come base di lavoro del Gruppo tecnico Regioni-Ministero dell'interno insediato con atto del Ministro nel giugno 2007;

tale gruppo di lavoro ha prodotto un testo tecnico condiviso relativo al coordinamento tra Stato, Regioni e Amministrazioni locali in materia di sicurezza e una definizione condivisa della «funzione di polizia locale»;

il disegno di legge approvato dalle Regioni nel 2003 è stato recentemente riproposta dal Presidente della Conferenza delle Regioni al Ministro dell'Interno con l'intento di riprendere sollecitamente il confronto per arrivare ad una proposta definitiva;

il Forum italiano per la sicurezza urbana ha promosso, nell'ottobre 2007, un incontro degli organismi dirigenti nazionali di tutte le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Sulpm) e professionali (Anvu, Ancupm, Marcopolo, Circolo dei 13) della polizia locale che ha approvato una dichiarazione congiunta dal titolo «La polizia locale oggi» che può essere a ragione considerato il documento unitario che meglio definisce il ruolo e l'identità della polizia locale nell'attuale congiuntura;

tale documento recita in apertura: «La polizia locale, municipale o provinciale, è il principale regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città e nel territorio. Regola il traffico e contrasta i comportamenti di guida rischiosi, tutela i consumatori e garantisce il rispetto delle regole del commercio, tutela l'ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e contrasta l'abusivismo, presidia, anche a piedi, lo spazio pubblico per garantire sicurezza nelle città e nel territorio. È questa funzione di regolatore della vita sociale, consolidatasi negli anni '80 e '90, che la distingue dalle attività di controllo e repressione della criminalità e di tutela dell'ordine pubblico garantite principalmente dalle polizie dello stato.»;

tenuto conto che in Senato risultano già presentati, nell'attuale legislatura, i disegni di legge n. 272 e n. 344, pienamente coerenti con l'impostazione concettuale sopraindicata, e che altre proposte pure vertenti sulle stesse problematiche sono in itinere;

impegna il Governo:

a dare immediato seguito alla richiesta di confronto promossa dalle Regioni, anche d'intesa con Anci e Upi, e a presentare in tempi brevi un organico provvedimento che, anche avvalendosi dei contenuti della dichiarazione «La polizia locale oggi», definisca:

a) efficaci modalità di coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale superando l'attuale assetto che si esaurisce nella partecipazione del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia ad un organo di consulenza dei prefetti, come sono di diritto e di fatto i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

b) gli elementi essenziali che caratterizzano oggi la funzione unitaria di polizia locale (qualifiche giuridiche, loro attribuzione e funzioni), le modalità di collaborazione con le polizie dello stato e le stru-

mentazioni operative di derivazione nazionale (accesso a banche dati, numero unico nazionale) necessarie ad una ulteriore qualificazione dell'operatività della polizia locale.

G6.102

GHIGO, MALAN

Il Senato,

considerato i crescenti compiti affidati alle polizie locali nell'ambito della sicurezza pubblica;

impegna il Governo:

a introdurre le opportune misure per esentare i Corpi di Polizia Municipale dal pagamento dei contributi di cui al Titolo I dell'allegato 25 all'articolo 116 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

G6.103

MAZZATORTA

Il Senato,

riconosciuta la necessità di coinvolgere i Sindaci e gli operatori di Polizia Locale nella definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, sicurezza urbana che si pone tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile;

preso atto che la richiesta di maggiori poteri alle Polizie Locali è stata recentemente sollecitata dagli stessi amministratori locali in occasione dell'incontro a Parma con il Ministro dell'interno (cosiddetta Carta di Parma);

considerato che al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nei territori comunali occorre, sulla base delle richieste degli amministratori locali, potenziare gli strumenti a disposizione dei Corpi o dei Servizi delle Polizie Locali;

ritenuto che il potere di fermo di polizia giudiziaria riconosciuto attualmente alle Polizie Locali per dodici ore dei sospetti (prorogabili di ulteriori dodici ore su autorizzazione dell'autorità giudiziaria), finalizzato alla loro mera identificazione, non sia sufficiente a garantire e ad incrementare i livelli di sicurezza urbana soprattutto con riferimento a comportamenti di disturbo della quiete pubblica;

invita il Governo:

ad inserire in un futuro emendamento o disegno di legge di iniziativa governativa una misura specifica atta a consentire agli operatori delle

Polizie Locali, nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, la facoltà di disporre il fermo di polizia giudiziaria per ventiquattr'ore, prorogabili di altre ventiquattr'ore previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, non soltanto al fine di procedere alla mera identificazione degli indagati ma altresì per ragioni di sicurezza urbana.

EMENDAMENTI

6.0.700

SCANU

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il comma 4 è abrogato.
-

Art. 7.

7.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

7.700

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio*). – 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei Comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale, provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.

2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani di controllo coordinato del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello stato».

7.701

BARBOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128 determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra la Polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato, anche al fine dell'idonea attuazione dei provvedimenti ordinatori di cui al precedente articolo. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica definisce tali piani con la necessaria

partecipazione del sindaco e del comandante del corpo di Polizia municipale territorialmente interessato».

7.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, dopo le parole: «controllo del territorio» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsti dal».

7.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo le parole: «polizia municipale» inserire le seguenti: «e provinciale».

7.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della difesa» sostituire la parola: «determina» con la seguente: «stabilisce».

7.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, dopo le parole: «denuncia gli organi di Polizia di Stato» sostituire le parole: «per il prosieguo» con le seguenti: «per la prosecuzione».

7.401

LE COMMISSIONI RIUNITE

Nella rubrica, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «e provinciale».

Art. 8.

8.700

BARBOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e la loro utilizzazione sono altresì consentiti ai corpi di polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, dei comuni capoluogo di provincia, previa autorizzazione del personale ai sensi del 2° comma dell'articolo 11 della predetta legge 1° aprile 1981, n. 121. L'accesso alla banca dati del DTT è consentito ai corpi e servizi di polizia municipale senza oneri finanziari.

2. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Schedario dei veicoli rubati operante" sono sostituite dalle seguenti: "Schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti di identità rubati o smarriti operanti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento ed alla consultazione, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente"».

8.701

MARINO MAURO, MARCENATO, NEGRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 9, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: "e ai funzionari dei servizi di sicurezza", sono inserite le seguenti: "al personale della polizia municipale qualora ricopra funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65"».

8.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «il personale» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsto dal».

8.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «può essere» sostituire la parola: «altresi» con la seguente: «inoltre».

8.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «dei dati» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsti dal».

8.705

MONTI, BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale che svolge servizio di polizia municipale è abilitato alla consultazione, in via informatizzata, dei dati in possesso del Ministero dell'interno relativi al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno dei cittadini stranieri».

8.706

GHIGO, MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 comma 1 della legge 1 aprile 1981 n. 121, dopo le parole: «e ai funzionari dei servizi di sicurezza» sono inserite le seguenti: «al personale della polizia municipale qualora ricopra funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge 7 marzo 1986 n. 65».

8.0.700

MARINO Mauro, MARCENARO, NEGRI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I Corpi di Polizia Municipale sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.";

b) all'articolo 32, comma 8, la lettera c) è abrogata.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.701

ESPOSITO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Accesso degli Ufficiali agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'accesso è altresì consentito agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marit-

timi. Detto personale è inoltre abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati, dei dati autonomamente acquisiti"».

Art. 9.

9.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

9.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

9.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

9.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «ed espulsione» con le seguenti: «dello straniero».

9.701

SAIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ride finiti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, che già comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite *pro die* e *pro capite* stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. sono prorogati a

parità di oneri per un ulteriore triennio, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati».

9.702

SAIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ride finiti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite *pro die e pro capite* stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio».

Art. 10.

10.400/1

LUMIA

All'emendamento 10.400, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole: «o alla propria attività economica» aggiungere le parole: «, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego,»;

b) al numero 4), capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: «entro il termine di cinque anni dal decesso»;

c) al numero 4), capoverso, quinto comma, lettera *a)*, sostituire le parole: «effettuati nei due anni antecedenti» con le seguenti «effettuati nei cinque anni precedenti»;

d) al numero 4), capoverso, quinto comma, lettera *b)* sostituire le parole: «effettuati nei due anni antecedenti» con le seguenti «effettuati nei cinque anni antecedenti».

10.400/1

LUMIA

All'emendamento 10.400, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* all'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, per finalità sociali;

3-*ter*. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso."».

10.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1".

c) all'articolo 2-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione".

d) all'articolo 2-ter:

1) Dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«1) Al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";

2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica";

3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

4) Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

f) all'articolo 3-*quater*, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il Procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";

g) all'articolo 10-*quater*, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

10.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 1 dopo le parole: «capoluogo di distretto» sostituire la parola: «ove» con le seguenti: «nel quale».

10.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 1 dopo le parole: «investigativa antimafia, anche» sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

10.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 1 dopo le parole: «anche se non vi» sostituire la parola: «è» con la seguente: «sia».

10.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 sostituire la parola: «quando» con la seguente: «qualora».

10.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «quando non vi» sostituire la parola: «è» con la seguente: «sia».

10.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «all'interessato» aggiungere: «,».

10.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «sorveglianza speciale» aggiungere: «,».

10.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «il divieto» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previsto dall'articolo».

10.4

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia».

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura pe-

nale» *inserire le seguenti*: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» *inserire le seguenti*: «del direttore della Direzione investigativa antimafia».

10.0.1/1

LUMIA

All'emendamento 10.0.1, al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire le parole: «dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al comma 1, del codice penale» *con le parole*: «dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale».

10.0.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. Nell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"2-*ter*. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

2-*quater*. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al comma 2, del codice penale, nonché dall'articolo 12-*quinqüies* del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

10.0.700

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei

beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 11.

11.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

11.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: ", anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55," sono soppresse;

b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente"».

11.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire le parole da: «In deroga» sino alla fine del periodo con le seguenti: «Nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona».

11.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, dopo le parole: «nei casi» sostituire le parole: «previsti dal» con le seguenti: «di cui al».

11.0.900/1

LUMIA

All'emendamento 11.0.900, all'articolo 11-bis, sostituire le parole da: «dopo il terzo comma», fino alle seguenti: «n. 575», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «riabilitazione», aggiungere, in fine, le seguenti: «, limitatamente agli effetti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione personale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto previsto dal comma 1, la riabilitazione comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi allo stato di misure di prevenzione personali, salvo i divieti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11-ter con il seguente:

«Art. 11-ter.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 550, il comma 3 è abrogato.

11.0.900

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)

1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Nei confronti dei soggetti destinatari anche di misure di prevenzione patrimoniali, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla

cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575"».

«Art. 11-ter.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato».
-

Art. 12.

12.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

"1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale"».

12.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere: «,».

12.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, dopo le parole: «di prevenzione» sostituire le parole: «e previa intesa» con le seguenti: «d'intesa».

12.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 2, sostituire la parola: «se» con la seguente: «qualora».

12.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 2, sostituire la parola: «fa» con la seguente: «faccia».

12.0.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 18 marzo 2007, n. 48)

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-*quinqüies* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

12.0.300

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, FRANCO Vittoria

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-bis. – (*Grave sfruttamento del lavoro*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

"Art. 603-ter. - (*Pene accessorie*). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12.-bis Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente

soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lett. c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-*bis*, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "589 e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "589, 590, terzo comma, e 603-*bis*".

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti: "603-*bis*, terzo comma, del codice penale".

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12.0.400

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-*bis*) alla assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;"

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera *e-bis*), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-*bis*, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 4, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o di genere)

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

b) al comma 1, lettera b), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

c) al comma 3, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-*bis* del codice penale,"».

12.0.5

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";

b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,"».

12.0.700

CASSON

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "Le disposizioni del titolo III" sono inserite le seguenti: "e del titolo IV";

b) al comma 2-bis, dopo le parole: "giudizio direttissimo" sono inserite le seguenti: "o richiedere il giudizio immediato";

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore."».

12.0.701

FILIPPI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - *(Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche).* – 1. Al fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o sommini-

strano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al *test*, nonché idonei spazi di riposo.

2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo"».

12.0.702

FILIPPI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Statistiche sul livello di sicurezza pubblica sulle strade)

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti –, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.703

FILIPPI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Risorse per il potenziamento dei servizi di controllo sulle strade)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

12.0.704

CASSON

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si applicano alle condanne riportate per fatti commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge».

12.0.705

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per garantire la funzionalità degli uffici dei giudici per le indagini preliminari e delle procure della Repubblica).

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-ter, primo comma, le parole: "e dal terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: ", dal terzo e dal quarto comma";

b) all'articolo 47-ter, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Nei tribunali di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione";

c) all'articolo 70, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.706

CAROFILIO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Servizio nelle sedi disagiate)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *(Trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio).* – 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione e una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri dalla sede ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

a) mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione del posto;

b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della copertura.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, pubblicando tale elenco. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore a cento unità.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, se non viene acquisito il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, il

Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

6. Nei casi di cui al comma 5, primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio*). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita, per il periodo di permanenza nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare in godimento.

2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni";

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione, destinazione d'ufficio o applicazione*). - 1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.

2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 possono presentare domanda di tramutamento dopo due anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.

3. Salvo che per i magistrati ordinari al termine del tirocinio, se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato assegnato, trasferito o destinato d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 supera i tre anni, quest'ultimo ha diritto ad essere riassegnato alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi o di funzioni di legittimità.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».

2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate suc-

cessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.707

BIANCO, CASSON, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO Gerardo, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Divieto e sospensione di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti e accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione).

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero tal uno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

a) per uno dei delitti previsti nel titolo II, capo I, e nel titolo VII, capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla viola-

zione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640, secondo comma, 640-*bis*, 644, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile e agli articoli 216, 217 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per qualunque altro delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 del presente articolo intervengono dopo la concessione o l'erogazione, totale o parziale, dei contributi o dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

3. Costituiscono causa di sospensione dell'erogazione di agevolazioni o incentivi:

a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera *a)* del citato comma 3 ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla citata lettera *a)*, ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera *b)* del comma 3 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)*.

5. La persona o l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui dai commi 1 e 2 e delle cause di sospensione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

6. Nella dichiarazione prevista dal comma 5, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 5 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

8. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge».
